

Legge regionale 11 febbraio 2010 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Norme per la diffusione di metodologie alternative alla sperimentazione animale.

Art. 2

(Accordi con le Università e gli Istituti scientifici)

- 1.** Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione realizza appositi accordi con le Università degli studi e gli Istituti scientifici aventi sede nel territorio regionale.
- 2.** Gli accordi di cui al comma 1 prevedono l'istituzione da parte delle Università e degli Istituti scientifici di comitati etici per la sperimentazione animale.
- 3.** La Regione concorre, fino al novanta per cento, al finanziamento degli interventi proposti dalle Università e dagli Istituti scientifici di cui al comma 1, acquisito il parere del Comitato etico regionale di cui all'articolo 3, secondo criteri e modalità definiti con regolamento.

(1)

Note:

1 Parole sostituite al comma 3 da art. 8, comma 19, L. R. 6/2013